

D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263  
(G.U.R.I. 7 novembre 1946, n. 253 )

Nuovo trattamento economico dei dipendenti  
dello Stato e dei pensionati

1. Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni, statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale dei gruppi A, B, e C del personale subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica nonché dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato; sono aumentate come appresso: **(si omettono le misure degli aumenti perché ormai superate)**

**2-6. (gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 vengono omessi perché ormai superati)**

7. Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.

Nei casi di delega previsti dall'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio

1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo la avvenuta riscossione.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico, complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del *decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384*.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio

inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.

**8-9. (gli artt. 8 e 9 vengono omissi perché ormai superati)**

**10.** Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 7 del presente decreto, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente art. 5, non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1946, n. 211.

**11.** Il secondo comma dell'art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle province o dai comuni o dagli

altri enti indicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

I miglioramenti economici di cui al precedente comma sono da determinarsi in base all'ammontare dello stipendio o paga o retribuzione risultante al 31 agosto 1946, dall'applicazione dei miglioramenti dell'art. 14 del *decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722*.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del *decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722*, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di qualsiasi nuovo assegno fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza.

La tredicesima mensilità prevista dal precedente art. 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo.

**12-13. (gli artt. 12 e 13 vengono omissi perché ormai superati)**

**14.** L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di reversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, qualunque sia la data della cessazione dal servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a lire cento.

**15. (l'art. 15 viene omissi perché ormai superato)**

**16.** L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del *regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480*, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo.

Detta indennità è ragguagliata, sia per l'impiegato, sia per la vedova e degli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percetti quanti sono gli anni di servizio utile.

**17.** Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

**18.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946: i benefici previsti dall'art. 12 sono invece dovuti a cominciare della prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946.

Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il trimestre ottobre-dicembre 1946 sarà tenuto conto dell'indice base del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre aprile-giugno 1946.